

THE WORLDWIDE PROFESSIONAL  
ASSOCIATION FOR THOSE ADVISING  
FAMILIES ACROSS GENERATIONS

OUR NETWORK IS TRULY GLOBAL

<https://italy.step.org/>

## Promozione e sostegno della cultura nella Regione Toscana mediante agevolazioni fiscali

Gemma Pastore

Congresso Nazionale STEP Italy 2019  
Pre-event  
*L'arte nel settore pubblico e privato dei collezionisti*  
Firenze, 11 novembre 2019

**STEP**   
ADVISING FAMILIES ACROSS GENERATIONS

# Agevolazioni fiscali a favore della cultura nella legislazione toscana

## **Legge regionale Toscana 31 luglio 2012, n. 45**

Agevolazioni fiscali per favorire, sostenere e valorizzare la cultura ed il paesaggio in Toscana

*Corte costituzionale 153/2013 – legittimità della LR 45/2012*

## **Legge regionale Toscana 5 aprile 2017, n. 18**

Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana

## **Regolamento 30 ottobre 2017, n. 62/R**

Regolamento di attuazione della legge regionale 5 aprile 2017, n. 18 (Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana).

## **DGR 30 luglio 2018, n. 834**

Individuazione delle tipologie di progetti per i quali è possibile il **cumulo dell'agevolazione fiscale regionale con quella statale concessa a seguito di una donazione effettuata tramite le misure previste da Art Bonus**.

Sono **prioritari** "i progetti presentati da **enti locali in forma associata, o singolarmente**, aventi valenza culturale, paesaggistica o economica di livello sovracomunale".

Approvazione delle indicazioni operative per la realizzazione delle **piattaforma informatica** mediante la quale sono presentate le istanze di agevolazione fiscale.

# Legge regionale 45/2012: il primo intervento legislativo

## Finalità dell'intervento

Art. 1, comma 1

«1. Al fine di incrementare in Toscana gli investimenti privati concernenti la promozione e organizzazione di attività culturali e la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 42/2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e della legge regionale 1/2005 (Norme per il governo del territorio), la Regione disciplina le agevolazioni fiscali a favore dei finanziamenti effettuati a decorrere dal 2013.»

La legge regionale prevede i liberi professionisti e le imprese che finanziano progetti culturali, o di valorizzazione paesaggistica, possono beneficiare di una **detrazione fiscale sull'Irap pari al 20% dell'importo stanziato**

Sono **esclusi** dai potenziali beneficiari delle agevolazioni fiscali le banche, le compagnie e le imprese di assicurazione e le aziende in difficoltà economica.

## Legge regionale 45/2012: il primo intervento legislativo

Sono finanziabili i **progetti di intervento** realizzati in Toscana **promossi da soggetti in possesso dei seguenti requisiti**:

- essere soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, con sede legale o con una stabile organizzazione operativa in Toscana,
- che abbiano previsto nello statuto o nell'atto costitutivo le finalità della promozione, organizzazione e gestione di attività culturali e della valorizzazione del patrimonio culturale o del paesaggio

L'agevolazione è concessa secondo la **regola europea del de minimis**

Il relativo importo complessivo è concesso fino ad un **massimo di euro 1.000.000,00 annui**, destinati:

- almeno il **70 %** per progetti concernenti la promozione e organizzazione di attività culturali e la valorizzazione del patrimonio culturale
- fino al **30 %** per progetti concernenti la valorizzazione del paesaggio

Previso il regolamento di attuazione e una convenzione con l'Agenzia delle entrate

## Legge regionale 45/2012: Corte Cost 153/2013

La Corte costituzionale ha riconosciuto non è fondata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Toscana 31 luglio 2012, n. 45.

Il Governo eccepiva che l'illegittimità della legge poiché essa, introducendo un credito d'imposta IRAP (tributo proprio derivato, istituito e regolato da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle Regioni), avrebbe posto in essere un'integrazione della disciplina di un tributo dello Stato, in assenza di una specifica autorizzazione contenuta in una legge statale.

La Corte disattende tale impostazione dal momento che l'art. 5, comma 1, del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68, con riferimento all'IRAP consente alle Regioni a statuto ordinario di ridurre le aliquote del suddetto tributo e di disporre riduzioni della base imponibile, nel rispetto dei principi nella norma stessa richiamati.

La legge regionale rispettava anche il limite temporale stabilito dallo Stato, perché con l'art. 8 essa stabiliva che le sue disposizioni si applicassero a decorrere dal 1° gennaio 2013 - hanno cioè la decorrenza fissata nella menzionata norma statale - salvo quanto previsto dall'art. 5 della norma regionale stessa, concernente il regolamento attuativo e la convenzione con l'Agenzia delle entrate, cioè attività di tipo preparatorio.

Infine, la Corte afferma che non si potrebbe sostenere che il credito d'imposta non trova specifica previsione nell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 68 del 2011, poiché la detta norma statale va oltre tale previsione e senz'altro la comprende, riconoscendo alle Regioni la potestà di ridurre le aliquote dell'IRAP fino ad azzerarle.

(Art. 117, secondo comma, lett. e) Cost: competenza esclusiva dello Stato in materia di moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie)

## Legge regionale 45/2012: analisi dell'attuazione

Il Settore Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche del Consiglio regionale emana la **Nota informativa sull'attuazione delle politiche regionali n. 35** «Promozione del “mecenatismo culturale” in Toscana: l'attuazione della l.r. 45/2012 e un confronto con le iniziative nazionali», elaborando le informazioni contenute nella relazione presentata dalla Giunta regionale in ottemperanza a quanto previsto dalla «**Clausola valutativa**» dell'art. 7 della LR 45/2012.

Risulta:

- un **numero limitato di progetti finanziati**, per complessivi € 18.500, con un minor gettito IRAP di € 3.700, a fronte di una disponibilità di un milione di euro;
- la novità dell'iniziativa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (**Art Bonus**): circa 5,8 milioni di euro di erogazioni in Toscana, ma prevalentemente da fondazioni bancarie e persone fisiche;
- La **possibilità di integrazione e sinergia fra l'iniziativa regionale e quella statale.**

# Abrogazione della LR 45/2012 - Emanazione della LR 18/2017

## Novità della LR 18/2017 rispetto alla LR 45/2012:

- chiarificazione dei soggetti donanti destinatari delle agevolazioni
- eliminazione delle precedenti esclusioni di taluni soggetti dalle agevolazioni fiscali
- inclusione degli enti ecclesiastici tra i soggetti destinatari delle donazioni
- due diverse tipologie di progetti oggetto di donazioni: i Progetti regionali e i Progetti Art Bonus Toscani
- cumulabilità tra l'agevolazione fiscale concessa dalla Regione Toscana con quella concessa dallo Stato ai "mecenati" toscani che effettuano donazioni su progetti localizzati nella Regione utilizzando il portale nazionale "Art Bonus" del Mibact
- rimodulazione della percentuale del credito di imposta
- la priorità ai progetti presentati da enti locali in forma associata, o singolarmente, aventi valenza culturale di livello sovracomunale

## Legge regionale 18/2017: agevolazioni fiscali

**AGEVOLAZIONI FISCALI** a favore di per **soggetti con sede legale o con una stabile organizzazione in Toscana**, che valorizzino il patrimonio culturale in Toscana mediante **donazioni**, quali:

- a) società per azioni ed in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione, enti pubblici e privati, diversi dalle società, che hanno per oggetto, esclusivo o principale, l'esercizio di attività commerciali;
- b) società in nome collettivo ed in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate;
- c) persone fisiche esercenti attività commerciali;
- d) persone fisiche, società semplici e quelle ad esse equiparate esercenti arti e professioni;
- e) fondazioni, ivi comprese le fondazioni bancarie.

### **CUMULO AGEVOLAZIONI FISCALI**

è possibile **cumulare** l'agevolazione fiscale concessa dalla Regione Toscana con quella concessa dallo Stato ai "mecenati" toscani che effettuano donazioni su progetti localizzati nella Regione utilizzando il portale nazionale "Art Bonus" del Mibact

# Legge regionale 18/2017: chiarezza sui beneficiari

## LR 45/2012 Art. 2

### Soggetti destinatari delle agevolazioni fiscali

1. Sono soggetti destinatari delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 1, **le persone giuridiche private, con sede legale o con una stabile organizzazione in Toscana, individuate ai sensi dell'articolo 58, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), ad eccezione di:**
  - a) imprese in difficoltà economica;
  - b) banche;
  - c) fondazioni bancarie;
  - d) compagnie e imprese di assicurazione.
  
1. 2. I soggetti di cui al comma 1, diventano beneficiari delle agevolazioni fiscali laddove effettuino erogazioni liberali a favore dei progetti di intervento finanziabili, individuati all'articolo 3.

# Legge regionale 18/2017: chiarezza sui beneficiari

LR 18/2017 Art. 2 (originario)

## ***Destinatari delle agevolazioni fiscali***

1. Sono destinatari delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 1, **le società e quelle ad esse equiparate e le persone fisiche, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), e c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), con sede legale o con una stabile organizzazione in Toscana, individuate ai sensi dell'articolo 58, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi)**

# Legge regionale 18/2017: chiarezza sui beneficiari

LR 18/2017 Art. 2 (come sostituito con l'art. 1 della LR 72/2017)

## *Destinatari delle agevolazioni fiscali*

1. Sono destinatari delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 1, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e), del d.lgs. 446/1997, con sede legale o con una stabile organizzazione in Toscana, individuate ai sensi dell'articolo 58, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) e in particolare:

- a) società per azioni ed in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione, enti pubblici e privati, diversi dalle società, che hanno per oggetto, esclusivo o principale, l'esercizio di attività commerciali;
- b) società in nome collettivo ed in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate;
- c) persone fisiche esercenti attività commerciali;
- d) persone fisiche, società semplici e quelle ad esse equiparate esercenti arti e professioni;
- e) fondazioni, ivi comprese le fondazioni bancarie.

# Legge regionale 18/2017: donazioni a favore della cultura

## **BENEFICIARI DELLE DONAZIONI:**

- **soggetti pubblici o privati** senza scopo di lucro, che prevedano nel loro statuto o atto costitutivo la finalità della promozione, organizzazione e gestione di attività culturali e della valorizzazione del patrimonio culturale o del paesaggio
- **enti ecclesiastici** riconosciuti a norma delle leggi civili, aventi sede in Toscana

## **OGGETTO DELLE DONAZIONI:**

realizzazione di **progetti in Toscana e coerenti con le norme e gli atti di programmazione regionale in materia culturale**

la **DGR 834/2018** indica le **tipologie di progetti** per i quali è possibile cumulare l'agevolazione fiscale regionale con quella statale concessa a seguito di una donazione effettuata tramite le misure previste da Art Bonus

Sono stati indicati **prioritari "i progetti presentati da enti locali in forma associata, o singolarmente, aventi valenza culturale, paesaggistica o economica di livello sovracomunale"**.

L'importo minimo delle donazioni è fissato in **euro 1.000,00**.

## Legge regionale 18/2017: credito di imposta

L'agevolazione fiscale è concessa secondo la **regola europea del de minimis**

L'importo complessivo è concesso sino ad un **massimo di euro 1.000.000,00 annui** destinati:

- 50% ai Progetti toscani, ripartiti tra cultura e paesaggio dalla Giunta regionale;
- 50% ai progetti Art Bonus Toscani

I soggetti che effettuano la donazione usufruiscono di un **credito di imposta sull'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)** nelle seguenti misure:

- 1) **40% delle donazioni** destinate in favore dei **progetti presentati da soggetti pubblici o privati** senza scopo di lucro, che prevedano nel loro statuto o atto costitutivo la finalità della promozione, organizzazione e gestione di attività culturali e della valorizzazione del patrimonio culturale o del paesaggio e **da enti ecclesiastici** aventi sede in Toscana;
- 2) **20% delle donazioni** destinate in favore dei **progetti previsti nell' "Art Bonus"** nazionale (art.1 DL 83/2014), aventi le caratteristiche definite dalla DGR 834 del 30 luglio 2018.

## Legge regionale 18/2017: effetti positivi

**Nel 2018 si segnala un incremento delle donazioni** dovuto essenzialmente:

- alla possibilità di **cumulo** dell'agevolazione fiscale concessa dalla Regione Toscana con quella concessa dallo Stato ai "mecenati" toscani che effettuano donazioni su progetti localizzati nella Regione utilizzando il portale nazionale "Art Bonus" del Mibact;
- **l'ampliamento della sfera dei soggetti beneficiari** dell'agevolazione, eliminando le esclusioni e includendovi anche le fondazioni, ivi comprese quelle bancarie;
- l'inserimento fra i progetti finanziabili quelli promossi da **enti ecclesiastici**

Con la DGR 834 del 30 luglio 2018 sono state indicate le tipologie di progetti per i quali è possibile cumulare l'agevolazione fiscale regionale con quella statale concessa a seguito di una donazione effettuata tramite le misure previste da «Art Bonus»

Queste modifiche hanno prodotto risultati più che positivi rispetto agli anni precedenti.

## Legge regionale 18/2017: effetti positivi

In conclusione **le nuove disposizioni introdotte con la L.R. 18/2017 hanno prodotto effetti positivi:**

1. le erogazioni liberali sono state rese maggiormente efficaci e attrattive, infatti sono incrementate, così come l'opportunità di sinergie tra le risorse pubbliche e le risorse private destinate alla cultura
2. l'incremento si è verificato sia riguardo al numero dei benefattori sia riguardo alle cifre destinate ai progetti
3. tali risultati potranno non solo essere confermati ma ancor più incrementati grazie alla piattaforma informatica prevista dal regolamento di attuazione, per le quali la Giunta regionale con delibera 834/2018 ha dato le prime indicazioni operative di realizzazione ed è ora in fase avanzata di attuazione (si auspica la pubblicazione entro la fine dell'anno)

## Legge regionale 18/2017: il procedimento

Il Regolamento di attuazione 62/R/2017, definisce termini e modalità di presentazione e istruttoria delle domande.

L'iter del procedimento è il seguente:

1. Il soggetto che intende effettuare una donazione presenta richiesta alla Regione Toscana di riconoscimento dell'agevolazione fiscale, utilizzando la modulistica predisposta per le donazioni a favore di progetti relativi alla cultura. L'istanza è accompagnata da una dichiarazione del soggetto beneficiario della donazione circa il possesso dei requisiti di legge;
2. I beneficiari delle donazioni sono inseriti in un elenco regionale
3. l'amministrazione regionale, entro 30 giorni dal ricevimento, risponde all'istanza dopo aver
4. verificato il possesso dei requisiti richiesti dalla legge e la disponibilità di bilancio per il riconoscimento dell'agevolazione
5. il soggetto donante ha tempo fino al 31 dicembre per effettuare la donazione dichiarata e inviare alla Regione la documentazione comprovante l'avvenuto bonifico.
6. entro il 15 marzo la Regione approva con decreto l'elenco dei donatori e dei beneficiari, che viene trasmesso all'Agenzia delle Entrate.

Le domande vanno presentate mediante la piattaforma informatica.

# Legge regionale 18/2017: I controlli

L'Amministrazione regionale :

- a) Effettua **verifiche a campione** sulle dichiarazioni rese in merito al possesso dei requisiti da parte dei beneficiari delle erogazioni liberali e dei destinatari delle agevolazioni fiscali che hanno fruito delle medesime ;
- b) redige un **elenco** di coloro che ne hanno usufruito illegittimamente;
- c) Tale elenco è trasmesso all'Agenzia delle Entrate, la quale procede alle operazioni di controllo formale sulle dichiarazioni, sulla base di quanto indicato nella **convenzione** stipulata dalla Regione Toscana con la stessa Agenzia per la gestione dell'IRAP e dell'addizionale regionale IRPEF prevista dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario).

***Grazie per la vostra attenzione***